

(ente)	(sigla)	(numero)	(data)
COMUNE DI BREMBIO Provincia di Lodi Cod.Ente 10919	C.C.	3	30/03/2019

(oggetto)
TASI - APPROVAZIONE DEL PIANO DEI COSTI E DELLE ALIQUOTE/DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI IDIVISIBILI- ANNO 2019

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 10.00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito presso la sala delle adunanze – Palazzo Comunale, il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

<i>Presenti</i>		<i>Assenti</i>	
RANDO GIANCARLO	Sindaco	SOZZI GIUSEPPE	Consigliere
MARAZZI FRANCESCO	Consigliere	SIBRA ILARIA	Consigliere
GHIDOTTI ORIANA	Consigliere	PISU GIANLUCA	Consigliere
GHIDOTTI SILVIA	Consigliere		
FUSAR POLI MARGHERITA	Consigliere		
CORBELLINI CLAUDIO	Consigliere		
DRAGONI DOMENICO	Consigliere		
BOTTI GIUSEPPE	Consigliere		
Nr. Presenti: 8		Nr. Assenti: 3	

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Annunziata Ladolcetta Segretario Comunale.

Il Sig. GIANCARLO RANDO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: TASI - APPROVAZIONE DEL PIANO DEI COSTI E DELLE ALIQUOTE/DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI- ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";*

VISTO che per gli anni 2017/2018/2019 nulla è variato rispetto alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015 sotto riportate:

- Il comma 14 sancisce l'**esclusione dalla TASI delle abitazioni principali**, modifica incidente sulla disciplina TASI dettata dalla legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013).
- In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8-- e A/9 (cd. "immobili di lusso").
- Con la lettera b) viene sostituito il comma 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni "di lusso" (A/1, A/8 e A/9).
- La lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio". La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

- «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, è stato disposto il differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali (G.U. n. 28 del 02/02/2019);

RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento anche parziale, dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2019, sono di seguito riportati:

- Illuminazione Pubblica	€ 67.131,00
- Manutenzione strade	€ 4.787,00
- Manutenzione verde pubblico	€ 20.036,00
- Servizi socio assistenziali	€ 150.000,00

TOTALE € 241.954,00

PRESO ATTO altresì che la legge di bilancio 2019 non ha prorogato come per gli anni 2017 e 2018 il comma 26 della Legge di stabilità del 2016 n.208/2015 che prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali con le eccezioni previste dal citato comma 26;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) componente TASI, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 43, in data 31/07/2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2019 nella seguente misura:

ALIQUOTA	DESCRIZIONE
0 (zero) per mille	PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/11 E RELATIVE PERTINENZE S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
0 (zero) per mille	PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DISABILI E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
0 (zero) per mille	Aire E' considerata equiparata ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, comprese le relative pertinenze classificate in categoria C6,C7,C2 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, posseduta dai cittadini italiani <u>non residenti</u> nel territorio dello Stato e <u>iscritti</u> all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che <u>non risulti</u> locata o data in comodato d'uso; (per i requisiti: risoluzione del mef n.6/d del 26/06/2015)
0 per mille	PER ALLOGGI SOCIALI FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI COME DEFINITI DAL D.M. 22/06/2008 DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE (ENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)
0 (zero) per mille	PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale e che il coniuge assegnatario dimori e

	risiede abitualmente nell'unità immobiliare oggetto dell'assegnazione.
0 (zero) per mille	PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA L'immobile, iscritto o iscrivibile ne catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
0 (zero) per mille	PER LE UNITA' APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse e unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
1 per mille	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA
2,5 per mille	IMMOBILI strumentali in categoria D ed A10 utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali da proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale Che hanno presentato entro il 31/12/14 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili o che presenteranno entro il 31/12/18 detto modulo;
2,2 per mille	IMMOBILI strumentali in categoria C01 -C02-C03 utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali da proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale Che hanno presentato entro il 31/12/14 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili o che presenteranno entro il 31/12/18 detto modulo;
2,5 per mille	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)
0 per mille	PER TUTTE LE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE SOPRA ELENCAE

TENUTO CONTO che: le aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

TENUTO CONTO che: il comma 688 art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 stabilisce che il versamento della TASI deve essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, lasciando, al contribuente, la facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000

CON VOTI favorevoli n. 8 contrari // astenuti // - espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Illuminazione Pubblica	€ 67.131,00
- Manutenzione strade	€ 4.787,00
- Manutenzione verde pubblico	€ 20.036,00
- Servizi socio assistenziali	€ 150.000,00

TOTALE	€ 241.954,00
---------------	---------------------

2) Di approvare per l'anno 2019 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

ALIQOTAD ESCRIZIONE	
0 (zero) per mille	PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/11 E RELATIVE PERTINENZE S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
0 (zero) per mille	PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DISABILI E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
0 (zero) per mille	Aire E' considerata equiparata ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, comprese le relative pertinenze classificate in categoria C6,C7,C2 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, posseduta dai cittadini italiani <u>non residenti</u> nel territorio dello Stato e <u>iscritti</u> all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che <u>non risulti</u> locata o data in comodato d'uso; (per i requisiti: risoluzione del mef n.6/d del 26/06/2015)
0 per mille	PER ALLOGGI SOCIALI FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI COME DEFINITI DAL D.M. 22/06/2008 DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE (ENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)
0 (zero) per mille	PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale e che il coniuge assegnatario dimori e risieda abitualmente nell'unità immobiliare oggetto dell'assegnazione.
0 (zero) per mille	PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA L'immobile, iscritto o iscrivibile ne catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad

	ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
0(zero) per mille	PER LE UNITA' APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse e unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
1 per mille	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA
2,5 per mille	IMMOBILI strumentali in categoria D ed A10 utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali da proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale Che hanno presentato entro il 31/12/14 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili o che presenteranno entro il 31/12/18 detto modulo;
2,2 per mille	IMMOBILI strumentali in categoria C01 -C02-C03 utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali da proprietario/i o titolare/i di altro diritto reale Che hanno presentato entro il 31/12/14 modulo predisposto dall'ufficio tributi attestante i requisiti di strumentalità e i dati catastali dell'immobile/degli immobili o che presenteranno entro il 31/12/18 detto modulo;
2,5 per mille	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)
0 per mille	PER TUTTE LE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE SOPRA ELENCAE

- 3) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- 4) di trasmettere in via telematica copia della presente deliberazione mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033/20104 del 28/02/2014;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GIANCARLO RANDO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANNUNZIATA LADOLCETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che questa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 11/09/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Brembio, 11/09/2019

Il Messo Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio


ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000 e s.m.i.).

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.);

Brembio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANNUNZIATA LADOLCETTA



COMUNE DI BREMBIO
(Provincia di Lodi)

Proposta di deliberazione avente per oggetto:

OGGETTO: TASI – APPROVAZIONE DEL PIANO DEI COSTI E DELLE ALIQUOTE /DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – ANNO 2019

SERVIZIO PROPONENTE: UFFICIO TRIBUTI

Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo. n. 267/2000 e s.m.i.



**“IL RESPONSABILE DELL'AREA”
“AMMINISTRATIVO-CONTABILE”**

Addi 25/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Addi 25/03/2019